

Debiti professionali o produttivi esclusi dal piano del consumatore

Codice della crisi

La scelta del correttivo è motivata dal fatto che non c'è il voto dei creditori

Se i «pagherò» sono misti la procedura da utilizzare è il concordato minore

Pagina a cura di

Giovanbattista Tona

Alla disciplina del sovraindebitamento il decreto correttivo del Codice della crisi – approvato mercoledì scorso in via definitiva dal Consiglio dei ministri – apporta una serie di modifiche di coordinamento che puntano a rendere più agevole il percorso di risanamento, chiarendo molteplici passaggi procedurali e dubbi interpretativi su cui anche i tribunali avevano espresso orientamenti diversi.

La definizione di consumatore

Innanzitutto il correttivo integra la definizione di «consumatore», che (al pari del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo e delle start-up innovative) è escluso dalla liquidazione giudiziale e dalle altre procedure liquidatorie utilizzabili in caso di insolvenza.

Già la lettera e) dell'articolo 2 del Codice della crisi lo indica come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professio-

nale eventualmente svolta, ma adesso il decreto correttivo specifica che «accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti in tale qualità».

L'obiettivo, come spiega la relazione al decreto, è «esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore». Una questione su cui anche la giurisprudenza si era divisa. Questo perché, continua la relazione, il piano del consumatore «non prevede il voto dei creditori consentendo l'esdebitazione in maniera particolarmente favorevole per il debitore».

Quando invece si è in presenza di debiti «misti» il percorso da seguire è quello del concordato minore cui possono quindi ricorrere gli imprenditori e i professionisti sovraindebitati se il loro debiti sono legati all'attività svolta oltre ad essere stati contratti al di fuori di essa.

Niente domande con riserva

Il correttivo modifica anche l'articolo 65 del Codice della crisi, riguardo l'ambito di applicazione delle procedure per sovraindebitamento. Si precisa che il sovraindebitato non può presentare una domanda con riserva, stabilendo che in queste procedure non si applica l'articolo 44 che disciplina per l'appunto l'accesso agli strumenti di regolazione con riserva di deposito di documentazione.

Per agevolare gli organismi di composizione della crisi, che devono redigere le relazioni da allegare alla domanda, viene disciplinata in loro favore la facoltà di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria,

nei sistemi di informazione creditizia, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.

La moratoria

Il decreto correttivo, inoltre, scioglie il dubbio sull'ammissibilità di una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati o garantiti nell'ambito del piano di ristrutturazione del consumatore e la disciplina espressamente prevedendo un termine massimo di due anni, che viene quindi ampliato per agevolare i processi di ristrutturazione. Al contempo per tutelare le ragioni dei creditori ai quali rimane comunque precluso il voto sul piano del consumatore, si stabilisce che gli vadano corrisposti gli interessi legali durante il periodo di moratoria.

L'omologazione

Diverse novità riguardano poi l'articolo 70, che disciplina l'apertura e l'omologazione del piano. Il giudizio

di omologa della proposta e del piano del consumatore deve essere definito con sentenza. Il giudice verifica le condizioni di ammissibilità ma può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per integrazioni e nuovi documenti. Se non ritiene la proposta e il piano ammissibili provvede con decreto motivato, impugnabile con reclamo entro 30 giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, che a sua volta decide in camera di consiglio.

Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati. Se il reclamo viene accolto, il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'ammissione.

Dopo l'omologa, il tribunale ritrasmette gli atti al giudice che dispone la pubblicazione della proposta del piano sul sito web del tribunale nonché la comunicazione entro 30 giorni a tutti i creditori. Il giudice, che su istanza del debitore già poteva applicare misure protettive disponendo la sospensione delle azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti, con le innovazioni del decreto correttivo, potrà anche disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (se non autorizzati).

Con un'ulteriore significativa precisazione si stabilisce che, quando un creditore o un altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. L'omologazione del piano deve avvenire con sentenza che dichiara chiusa la procedura.

PAROLA CHIAVE

#Consumatore

Il decreto correttivo integra la definizione del Codice della crisi d'impresa specificando che si tratta di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta e che accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti esclusivamente in tale qualità.